in data

25-08-2021



COMUNE DI BORGO VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

BILANCIO CONSOLIDATO 2020 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO "COMUNE DI BORGO VENETO" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

2020.	
Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267	L'anno duemilaventuno il giorno 13:10 , nella Residenza Municipale inviti diramati in data utile, si è riun
☐ IMMD. ESEG: (art.134,comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)	Eseguito l'appello, risultano:
	SIGOLOTTO MICHELE
	DONATI FRANCESCO
COMUNICATO ALL' UFFICIO:	FASSON ELENA
☐ Ragioneria ☐ Tecnico ☐ Assistenza Cultura	BORASO MATTEO SCARPARO SONIA
☐ Segretario	
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267	Partecipa alla seduta il Sig. RAVAZ Comunale Il Sig. SIGOLOTTO MICHELE,
Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno	la presidenza e, riconosciuta legale
all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.	
Addì,	
IL MESSO COMUNALE	

F.to Moretti Susanna

venticinque del mese di agosto alle ore e, per determinazione del Sindaco con ita la Giunta Comunale.

SIGOLOTTO MICHELE	SINDACO	Presente
DONATI FRANCESCO	VICE SINDACO	Presente
FASSON ELENA	ASSESSORE	Presente
BORASO MATTEO	ASSESSORE	Presente
SCARPARO SONIA	ASSESSORE	Presente in
		videoconf.

presenti n. 5 e assenti n. 0

ZOLO DR.SSA MIRIAM Segretario

nella sua qualità di SINDACO assume 'adunanza dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- ñ il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- l'articolo 233-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. prevede che "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni".

RILEVATO che:

- ñ ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":
- «1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

- 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
- 3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società

partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata";

- ñ ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.
- nil gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

RICORDATO che:

- ñ il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese:
 - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»:
 - I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.
- ñ lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:
 - a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo.
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie

presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente". In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

DATO ATTO che:

ñ la soglia di irrilevanza relativa derivante da Conto Economico e Stato Patrimoniale 2020 è la seguente:

Parametri	Comune		%		Soglia
Tot. Attivo	€	40.872.145,88	3	€	1.226.164,38
Tot. Patrimonio Netto	€	25.885.703,54	3	€	776.571,11
Tot. Ricavi Caratteristici	€	5.178.424,50	3	€	155.352,74

VISTO quindi:

ñ il prospetto con il quale si è proceduto alla determinazione del perimetro di consolidamento (allegato alla presente deliberazione).

RITENUTO che:

 sia necessario approvare con la presente deliberazione:
 A) l'elenco del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Borgo Veneto", come di seguito:

			Quota di
Denomina	azione	Tipologia	partecipazione
			del Comune

ACQUEVENETE S.p.A	Società partecipata	2,16%
Consorzio Biblioteche Padovane Associate	Ente strumentale partecipato	0,39%
Consorzio Padova Sud	Ente strumentale partecipato	3,71%
CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE	Ente strumentale partecipato	0,64%

B) l'elenco del Gruppo degli Enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento come di seguito per le sotto riportate motivazioni:

Denominazione	Inclusione/ Esclusione dal Perimetro di consolidamento	Metodo di consolidamento
ACQUEVENETE S.p.A	Inclusa (per incidenza economico patrimoniale >3%, partecipazione >1% e affidataria diretta di servizi)	Proporzionale
Consorzio Biblioteche Padovane Associate	Inclusa (per incidenza economico patrimoniale >3%, affidataria diretta di servizi)	Proporzionale
Consorzio Padova Sud	Inclusa (per incidenza economico patrimoniale >3%, partecipazione >1%)	Proporzionale
CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE	Inclusa (per incidenza economico patrimoniale >3%)	Proporzionale

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 48 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi in forma palese.

SI PROPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate:
 - ñ l'elenco A, relativo all'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Borgo Veneto, contenuto in premessa;
 - ñ l'elenco B, relativo all'individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Borgo Veneto oggetto di consolidamento, contenuto in premessa.

- 2) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nel perimetro di consolidamento ed al Revisore dei Conti di questo Comune;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

PRESO ATTO degli allegati pareri espressi dai competenti funzionari responsabili;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta specificata all'oggetto nel suo contenuto integrale, ovvero senza modificazioni od integrazioni.

Con successiva e separata votazione unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI BORGO VENETO PROVINCIA DI PADOVA

BILANCIO CONSOLIDATO 2020 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO "COMUNE DI BORGO VENETO" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020.

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente proposta di deliberazione ed esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere Favorevole , in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione.

Lì. 04-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to De Putti Alessandro

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

- il parere favorevole di regolarità contabile Favorevole e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'attestazione della conformità alle regole di finanza pubblica: sulla tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; sulla spesa in conto capitale secondo i dati del provvedimento di accertamento, il titolo giuridico e la classificazione di bilancio riportate nel dispositivo;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, comportando la proposta di deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, avendo riscontrato inoltre:

□ che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio.

Lì, 04-08-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to De Putti Alessandro Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO F.to SIGOLOTTO MICHELE

IL Segretario Comunale F.to RAVAZZOLO DR.SSA MIRIAM

Martini Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI	
Si dà atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, del presente verbale viene data comunicazione –	ai
capigruppo consiliari – oggi giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Martini Antonella	
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)	
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblica	ata
nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce	di
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 d	lel
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.	
Lì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Martini Antonella	
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione de D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: - Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa - Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 de D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.	al
Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo. Li, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	